



PROVINCIA DI MATERA

Regolamento per la disciplina delle procedure interne in materia di inconfiribilità e di incompatibilità e del potere sostitutivo in caso di conferimento di incarichi nulli ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 39/2013.

Approvato con Decreto Presidenziale n. 19 del 02-03-2023

INDICE

ART.1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
ART. 2 - Effetti della violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità	3
ART.3 - Funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione	3
ART. 4 - Dichiarazione di inesistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità	4
ART. 5 - Presentazione dichiarazione annuale nel corso dell'incarico	4
ART. 6 - Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconfiribilità o incompatibilità	5
ART. 7 - Procedimento per la dichiarazione di nullità per inconfiribilità e applicazione sanzione interdittiva	5
ART. 8 - Procedimento per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità	6
ART. 9 - Organo surrogante in caso di dichiarazione di nullità dell' incarico	6
ART. 10 - Esercizio del potere sostitutivo	6
ART.11 - Procedura di recupero	7
ART. 12 - Entrata in vigore del regolamento	7

ART.1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, agli organi titolari venga interdetta la possibilità di conferimento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nella Provincia di Matera.
3. Per quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il presente regolamento costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Matera.

ART. 2

Effetti della violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità

1. Gli atti di conferimento degli incarichi richiamati nell'art. 1, comma 1, del presente regolamento adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità sono nulli a norma dell'art. 17 D. Lgs. 39/2013.
2. Lo svolgimento degli incarichi richiamati nel predetto art. 1, comma 1, in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del D. Lgs. 39/2013, comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità, a norma dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.
3. Fatta salva ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità accertata dalla Provincia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l' inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'art. 20, comma 5, dello stesso decreto.

ART.3

Funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione

1. Al Responsabile della prevenzione della corruzione è demandata la vigilanza, anche attraverso le misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, sull'osservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.
2. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Responsabile della prevenzione della corruzione:
 - emana direttive per la presentazione delle autodichiarazioni necessarie al conferimento degli incarichi;

- può disporre la verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità, previste dai Capi II e III del D.Lgs. n. 39/2013, autocertificate dai soggetti interessati,;
- verifica l'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di incarichi di cui sia venuto comunque a conoscenza;
- avvia i procedimenti di accertamento e verifica della sussistenza dell' inconferibilità e incompatibilità e adotta i relativi provvedimenti conclusivi, finalizzati alla dichiarazione di nullità, di decadenza ovvero di inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D. Lgs.39/2013.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in caso di dichiarazione di nullità dell'incarico per accertamento di una causa di inconferibilità, verifica la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione inibitoria di cui all'art.18 del D. Lgs. n.39/2013.

4. Lo stesso Responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione, all' Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Procura regionale presso la Corte dei conti, qualora siano configurabili ipotesi di responsabilità amministrativa e all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel caso possa configurarsi responsabilità disciplinare.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, altresì, ad inoltrare denuncia ove si configurino ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, a norma dell'articolo 331 del c.p.p. ovvero in caso di dichiarazione mendace resa ai sensi dell' art. 76 del DPR n. 445/2000.

ART. 4

Dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. I conferimenti di incarichi di cui all'art.1, comma 1, da parte di organi della Provincia devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D. Lgs. 39/2013 e incompatibilità di cui agli artt. 9,11, 12 e 13 dello stesso decreto, in quanto applicabili, resa da parte dei soggetti ai quali si intende conferire l'incarico. Dell'avvenuta presentazione della dichiarazione si deve dare atto nel provvedimento d' incarico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, che è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico, è resa con le modalità di cui all' art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. Al fine di definire l'ambito oggettivo delle verifiche da effettuare ed anche in considerazione della buona fede che può caratterizzare l'autore della dichiarazione, la stessa deve essere corredata dall'indicazione di tutti gli incarichi ricoperti nonché delle eventuali condanne penali riportate per i reati contro la pubblica amministrazione.

3. Quando l'incarico riguarda un nuovo soggetto, non destinatario in precedenza di incarichi, il provvedimento di conferimento è preceduto dalla preventiva verifica della dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi indicati a corredo della predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.

ART. 5

Presentazione dichiarazione annuale nel corso dell'incarico

1. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente entro il 30 giugno una dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità. La mancata presentazione della stessa entro il termine indicato, a seguito di comunicazione di messa in mora da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, comporta la sospensione dell'efficacia dell'incarico.

ART. 6

Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconfiribilità o incompatibilità

1. I soggetti titolari di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni ed esterni della Provincia hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) del provvedimento di rinvio a giudizio e dell'eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- b) di situazioni da cui consegue una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 con un incarico ricoperto presso la Provincia.

ART. 7

Procedimento per la dichiarazione di nullità per inconfiribilità e applicazione sanzione interdittiva

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza, al momento del conferimento dell'incarico, di cause di inconfiribilità di cui al D. Lgs. 39/2013, ovvero di una dichiarazione mendace, ferma restando ogni altra responsabilità, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, provvede con immediatezza ad inviare la contestazione di possibile violazione al soggetto cui l'incarico è stato conferito e ne dà comunicazione all'organo che ha conferito lo stesso, quale possibile destinatario delle misure inibitorie di cui all'art.18 del D. Lgs. 39/2013.

2. La contestazione deve contenere, oltre ad una breve indicazione delle ragioni per le quali l'incarico è ritenuto inconfiribile e della norma che si ritiene violata, l'assegnazione di un termine perentorio, non inferiore a dieci giorni, per presentare le deduzioni alla contestazione, anche con eventuale richiesta di audizione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, entro il termine di 30 giorni dall'invio della contestazione, con apposito provvedimento motivato, a dichiarare la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto.

4. Dichiarata la nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione procede all'avvio del procedimento teso a valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi del dolo o della colpa ai fini dell'applicazione delle misure inibitorie di cui all'art.18, comma 2, del D. Lgs. 39/2013.

5. A tale scopo il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette la contestazione all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo ed assegna allo stesso un termine perentorio, non inferiore a dieci giorni, per presentare le deduzioni alla contestazione unitamente alla relazione istruttoria relativa al conferimento dell'incarico, con eventuale richiesta di audizione.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, ovvero valutate le difese presentate e ritenuto

sussistente il requisito della colpevolezza, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, entro il termine di 30 giorni dall'invio della contestazione, ad applicare all'organo stesso la sanzione interdittiva della preclusione dell'esercizio del potere di conferire gli incarichi di sua competenza per il periodo di tre mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento conclusivo del procedimento.

7. I provvedimenti del Responsabile della prevenzione della corruzione di cui al presente articolo sono inviati ai soggetti indicati nell'art. 3, comma 4, al soggetto titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 9 e al servizio incaricato del recupero delle somme eventualmente erogate, di cui all'art. 11.

ART. 8

Procedimento per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione qualora abbia conoscenza, anche mediante segnalazione di terzi, dell'esistenza, al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso dello svolgimento dell'incarico, di cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 provvede a contestare all'interessato la possibile violazione di legge.

2. La contestazione, che deve contenere oltre ad una breve indicazione del fatto anche la norma violata, comporta per l'interessato l'obbligo di opzione tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento di attività, cariche ed incarichi con esso incompatibili. L'opzione deve essere esercitata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione dell'insorgere della causa, decorsi i quali, qualora la causa di incompatibilità non sia stata rimossa, il Responsabile della prevenzione della corruzione propone all'organo competente l'adozione di apposito atto con il quale dichiarare la decadenza dell'incarico.

ART. 9

Organo surrogante in caso di dichiarazione di nullità dell'incarico

1. L'organo surrogante, in caso di dichiarazione di nullità dell'incarico conferito, è così individuato:

- il Vice Presidente se l'affidamento nullo sia stato operato dal Presidente;
- il Segretario Generale o, se nominato, il Direttore Generale se l'affidamento nullo sia stato operato da un Dirigente;
- un dirigente appositamente individuato se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Generale

ART. 10

Esercizio del potere sostitutivo

1. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

2. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.

3. Nell'esercizio del potere sostitutivo vige l'obbligo di astensione per i soggetti che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al conferimento di incarico di cui è stata accertata la nullità, quali soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo.

ART.11

Procedura di recupero

1. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette gli atti Dirigente del settore competente per il recupero delle somme eventualmente erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.

2. Dell'avvenuto recupero ne viene data comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Presidente, al Collegio dei Revisori e all'OIV.

ART. 12

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività del decreto di approvazione.

2. I procedimenti per il conferimento degli incarichi, oggetto del presente regolamento, fanno capo, relativamente alla responsabilità dell'istruttoria al Dirigente che ha avviato la procedura di conferimento.